

SABATO 21 MAGGIO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Riforma della giustizia tributaria. Una "storica" prima pietra, tra luci e ombre - pag. 2
- Mense aziendali e buoni pasto: IVA differenziata in base al mezzo di pagamento scelto dal lavoratore - pag. 4
- Modello 730/2022 precompilato: come delegare un familiare o un soggetto estraneo - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Piattaforme di lavoro digitali: Europa e Italia (questa volta) devono viaggiare insieme! - pag. 19
- Bonus edilizi: da quando e come si applica l'obbligo del CCNL - pag. 21
- Dimissioni lavoratrici madri: convalida online anche post Covid - pag. 23

FINANZIAMENTI

- Investimenti innovativi imprese agricole: come chiedere i contributi - pag. 26
- Gestione rifiuti e regimi EPR: entro il 1° giugno le comunicazioni sulle modifiche statutarie - pag. 30

IMPRESA

- Decreto Energia: le novità della legge di conversione - pag. 32


IN EVIDENZA

Riforma della giustizia tributaria. Una "storica" prima pietra, tra luci e ombre

di Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo

L'approvazione del disegno di legge governativo sulla riforma dell'ordinamento del giudice e del processo tributario costituisce un fatto di importanza storica, soprattutto se collocata nel quadro di riforme ordinarie collegata al PNRR. Tra i passaggi positivi della riforma: la trasformazione del giudice onorario part time in giudice professionale a tempo pieno costituisce un punto fermo per procedere verso un'auspicabile collocazione costituzionale della giurisdizione tributaria; il progetto normativo già sufficientemente definito ne rende possibile una rapida entrata in funzione; la scelta di non intervenire in modo invasivo sulla struttura del processo tributario. Alcune considerazioni si possono fare, segnalando zone d'ombra "specifiche" che meritano un ripensamento. Ma il testo presentato non va né stravolto, né blindato: sono auspicabili miglioramenti rapidamente condivisi.

La presentazione del disegno di legge governativo in tema di **riforma dell'ordinamento del giudice** e del **processo tributario** costituisce senza dubbio un fatto di importanza storica, soprattutto se collocata nel quadro di riforme or-


dinamentali collegate al **PNRR** che le attribuisce un rilievo ancora maggiore. Sebbene fossero già all'esame della Camera e del Senato diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare, alcuni ispirati dal contributo di studiosi 

Piattaforme di lavoro digitali: Europa e Italia (questa volta) devono viaggiare insieme!

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

In Europa ci sono più di 500 piattaforme di lavoro digitali, che raggruppano più di 28 milioni di lavoratori. Per questo motivo, nel dicembre scorso, è stata proposta una direttiva UE per migliorare le loro condizioni di lavoro, che mira ad individuare criteri nuovi per distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato. E' un tema insolito per l'Europa e ben noto, invece, agli italiani che ricordano il "Libro bianco del lavoro" e la "legge Biagi". Allora la sfida che questa "nuova" vicenda propone al nostro legislatore è comprendere quali siano le indicazioni che provengono dall'Europa, evitando, come in passato, di reinterpretarle alla luce delle vicende italiane: un disallineamento con le norme dell'UE rischia sempre più di creare incomprensioni...

Il recente periodo di lock-down ha fatto apprezzare, soprattutto nelle realtà urbane, il ruolo dei ciclo-fattorini, organizzati dalle grandi multinazionali di consegna del cibo a domicilio. Ma il **lavoro** mediante **"piattaforma digitale"** non

è solo questo, perché promette di coinvolgere una vasta serie di **servizi** che vengono **offerti alle imprese e ai consumatori**: si pensi ai servizi di traduzione istantanea, alla consulenza fiscale o sui tanti temi che coinvolgono il fun- 

Fisco

L'Editoriale di Massimo Basilavecchia

Riforma della giustizia tributaria. Una “storica” prima pietra, tra luci e ombre

di Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo

L'approvazione del disegno di legge governativo sulla riforma dell'ordinamento del giudice e del processo tributario costituisce un fatto di importanza storica, soprattutto se collocata nel quadro di riforme ordinamentali collegate al PNRR. Tra i passaggi positivi della riforma: la trasformazione del giudice onorario part time in giudice professionale a tempo pieno costituisce un punto fermo per procedere verso un'auspicabile collocazione costituzionale della giurisdizione tributaria; il progetto normativo già sufficientemente definito ne rende possibile una rapida entrata in funzione; la scelta di non intervenire in modo invasivo sulla struttura del processo tributario. Alcune considerazioni si possono fare, segnalando zone d'ombra “specifiche” che meritano un ripensamento. Ma il testo presentato non va né stravolto, né blindato: sono auspicabili miglioramenti rapidamente condivisi.

La presentazione del disegno di legge governativo in tema di **riforma dell'ordinamento del giudice** e del **processo tributario** costituisce senza dubbio un fatto di importanza storica, soprattutto se collocata nel quadro di riforme ordinamentali collegate al **PNRR** che le attribuisce un rilievo ancora maggiore. Sebbene fosse già all'esame della Camera e del Senato diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare, alcuni ispirati dal contributo di studiosi emeriti, e di iniziativa del CNEL, la **paternità governativa** assume un **rilievo particolare** anche per la maggiore probabilità che la riforma approdi ad un esito definitivo (è bene dirlo subito, sarà importante che questo non avvenga con voto di fiducia su un testo “bloccato”).

Leggi anche

Riforma della giustizia tributaria: sempre in attesa dell'Almanacco nuovo!

Il disegno di legge converge con quelli già esistenti su un passaggio fondamentale della riforma, ossia la trasformazione del giudice onorario part time in **giudice professionale a tempo pieno**, con una significativa riduzione dell'organico, in prospettiva (572 unità tra primo e secondo grado). L'importanza di questa innovazione, prevista unanimemente da tutti gli altri progetti, non richiede commenti, e costituisce un **punto fermo** per un'evoluzione istituzionale destinata a non arrestarsi a questo primo traguardo, per procedere **verso un'auspicabile collocazione costituzionale della giurisdizione tributaria**. Il ridotto numero di magistrati, previsto a regime, ha un'importanza ulteriore, perché assimila quella **tributaria** alle **giurisdizioni speciali** già presenti in costituzione, ponendo le premesse per sviluppi evolutivi dei quali oggi è certo prematuro parlare.

Altro dato certamente positivo è costituito dal grado di dettaglio; non essendo ricorso alla legge delega, il **Go-**

verno ha presentato un progetto normativo già sufficientemente definito, che ne rendono possibile, almeno in teoria, una **rapida entrata in funzione** (anche se i concorsi, come era ragionevole e ovvio, sono distribuiti nel tempo).

Appare molto saggia la scelta di **non intervenire** in modo invasivo sulla **struttura del processo tributario**, il quale presenta **novità** che **non toccano l'impianto base** (così mi sembra possa dirsi per il rinvio pregiudiziale, per il giudizio monocratico, per la stessa prova testimoniale, sulla quale però qualche osservazione è possibile svilupparla più avanti).

Non sarebbe, però, utile addentrarsi ora in commenti analitici: la - pur relativa - complessità del disegno consiglia di rinviare ad una lettura più meditata le osservazioni su singoli punti; ma **alcune considerazioni** si possono fare.

La prima, preliminare e fondamentale, riguarda l'**iter parlamentare**: diversi **punti del testo** vanno **rimeditati e modificati**, anche giovandosi delle soluzioni già studiate nell'iter dei preesistenti disegni di legge: ma è necessario che le forze politiche trovino una sintesi, in modo che il percorso non si trasformi, di fatto, in un ostruzionismo che costringerebbe il Governo a porre la fiducia.

Non ci si può sottrarre, a questo punto, alla segnalazione di zone d'ombra “specifiche” che, a prima lettura, meritano un ripensamento.

Dal punto di vista dell'**“immagine” del nuovo giudice tributario**, la **permanenza organizzativa nel MEF**, se in prima applicazione semplifica le cose, deve essere superata; tra l'altro, presso il MEF sarà incardinato l'ufficio ispettivo. Non è chiaro perché, diversamente dai progetti parlamentari, si sia conservata la denominazione anacronistica e ambigua di commissioni tributarie, in luogo della più liberale qualificazio-

ne come tribunale e corti d'appello tributarie.

Sul **reclutamento**, è da notare che per i **giudici tributari ora in servizio**, che non abbiano qualifica di magistrati civili amministrativi o contabili, si è scelta la strada della **riserva di posti (15%) anziché** quella del **concorso riservato** o del transito su opzione (consentito invece ai magistrati). La scelta lascia perplessi, perché sottoporre al **concorso previsto per i nuovi ingressi** chi ha prestato per anni servizio nelle attuali commissioni suona come una paradossale ammissione di non adeguatezza da parte di quello Stato che pure si è giovato del loro servizio per decenni.

Sempre in tema di reclutamento, premesso che il **concorso** sembra essere previsto **per soli esami**, senza valutazione di titoli, possono essere riconsiderate due scelte: la prima riguarda l'**accesso negato** al concorso ai **laureati in economia** - esclusione non coerente con un patrocinio in giudizio "ampio" che pure resta immutato -; la seconda è quella di **non includere**, tra le prove scritte, il **diritto amministrativo**, che invece meriterebbe di essere previsto, anche in via opzionale come accade per l'esame da avvocato. La circostanza non è marginale, se sottintende la riserva mentale secondo la quale il sindacato sulla legittimità dell'azione amministrativa degli enti impositori dovrà avere un rilievo secondario nelle decisioni in materia tributaria. In **tema di processo**, **tre osservazioni** si impongono, a prima lettura.

Una è fortemente critica sul **ricorso nell'interesse della legge**, affidato al Procuratore generale presso la cassazione; sebbene dalla relazione traspaia l'idea di uno strumento da usare selettivamente, il nuovo istituto lascia molto perplessi nella parte in cui appare svincolato dai contenuti di una sentenza e da uno specifico giudizio, tanto da proporsi come strumento del tutto preventivo, per la cui applicazione sarà anche difficile definire la singola "questione di diritto" implicata, ad esempio, da una nuova norma tributaria. Applicato anche alle norme sostanziali, questo ricorso preventivo andrebbe oltretutto a **sovrapporsi all'attività interpretativa delle Amministrazioni finanziarie**, creando una sovrapposizione di ruoli che potrebbe essere fonte di ulteriori complicazioni.

La seconda riguarda la curiosa formulazione della disposizione che introduce la **prova testimoniale**; a parte ogni riserva sulla sua utilità effettiva, la disposizione la prevede solo quando la pretesa dell'ufficio è fondata su un processo verbale, che faccia prova fino a querela di falso. Sino ad ora, invece, la prova testimoniale è stata considerata utile per bilanciare il ricorso, nelle attività di indagine, a dichiarazioni di terzi, mentre il processo verbale è sempre stato considerato privo

di efficacia probatoria privilegiata, quanto al merito delle contestazioni. La formulazione della norma proposta, allora, si presenta errata, e addirittura pericolosa e incostituzionale, se sottintende che i rilievi di un processo verbale abbiano valore probatorio privilegiato non solo sulle attività compiute e sui documenti esaminati, ma anche sulle circostanze di fatto a base dei singoli rilievi contestati.

Infine, l'**aspetto più criticabile** del disegno di legge è rappresentato dalle **misure deflative**, o per meglio dire, "deterrenti", in ordine alla **proposizione** e alla **prosecuzione delle liti tributarie**. Le disposizioni che prevedono, ricalcando scelte del passato che sembravano definitivamente ripudiate, l'estinzione dei giudizi di cassazione per i quali la parte ricorrente non dichiara la persistenza dell'interesse, e quelle che aumentano significativamente l'importo del contributo unificato, sono le prime sulle quali è sperabile che l'intervento del Parlamento possa incidere.

Concludendo queste prime rapide, e forse imprecise, osservazioni a prima lettura, il **testo presentato non** va né **stravolto**, né **blindato**, ma certamente sono **auspicabili** miglioramenti rapidamente condivisi.

Fisco

Complicazioni gestionali

Mense aziendali e buoni pasto: IVA differenziata in base al mezzo di pagamento scelto dal lavoratore

di Carlotta Armuzzi - Avvocato, Phd, Studio Gnudi e Associati

Stesso servizio, stesso fornitore, ma due aliquote IVA differenti a seconda dello strumento di pagamento utilizzato dal lavoratore. È quanto sostiene l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 231 del 2022 all'interpello posto da una società di ristorazione. Quest'ultima, che gestisce mense aziendali e interaziendali, nonostante il chiarimento fornito con la risoluzione 75/E del 2020, continuava a riscontrare poca chiarezza normativa e conseguenti difficoltà operative, specie nei casi in cui il medesimo pasto viene pagato dal lavoratore parte in contanti e parte con buoni pasto.

Nella risposta a interpello n. 231 del 28 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate esamina il quesito - posto da una società operante nel settore della ristorazione collettiva, che gestisce, fra l'altro, mense aziendali e interaziendali - sulle corrette modalità applicative dei chiarimenti già forniti dalla stessa Amministrazione con la risoluzione n. 75/E/2020.

Leggi anche Servizi sostitutivi di mensa aziendale con regime IVA doppio

Più precisamente, la società stipula appositi contratti con i datori di lavoro per l'erogazione dei servizi di mensa ai lavoratori dipendenti degli stessi, con i quali viene dettagliatamente disciplinato il servizio erogato. Si definiscono precisamente i menù dei pasti che verranno erogati ai dipendenti e i relativi prezzi. Nella maggior parte dei casi, se non nella totalità, il datore di lavoro chiede alla società di ristorazione di **accettare in pagamento**, da parte dei dipendenti, oltre al denaro **contante** (ovvero ai mezzi di pagamento elettronici) anche i **buoni pasto** che lo stesso datore concede ai propri dipendenti. In particolare, datore di lavoro e società emittitrici dei buoni pasto concludono un separato contratto, che disciplina l'attribuzione ai dipendenti di tali buoni spendibili presso una serie di locali convenzionati, fra i quali figurano anche le mense aziendali e interaziendali. Per poter accettare i **ticket restaurant** come richiesto dai datori di lavoro, la società istante conclude con le società emittitrici apposite convenzioni per il ritiro degli stessi presso le proprie mense aziendali. La società istante, periodicamente, a consuntivo, fattura alla società emittente i buoni pasto spesi dai lavoratori per la fruizione dei pasti presso le proprie mense.

Oltre ai tre rapporti sin qui descritti:

- il primo fra datore di lavoro e società di ristorazione istante che gestisce mense aziendali e interaziendali,
- il secondo tra datore di lavoro e società emittitrice,
- il terzo fra società emittitrice e società di ristorazione istante,

vi è poi un **quarto rapporto**, che completa la complessa fattispecie oggetto del caso sottoposto al vaglio dell'Agenzia, che lega la società istante con il lavoratore che si reca per consumare il pasto presso le mense che tale ultima società gestisce.

Il pasto può essere pagato dal lavoratore tanto in denaro (ovvero con altri mezzi di pagamento elettronici), quanto in buoni pasto ovvero con una **combinazione delle due modalità di pagamento**.

È proprio quest'ultimo rapporto che, ad avviso della società istante, genera le **maggiori complessità** per quanto riguarda l'**aliquota IVA applicabile** che, di conseguenza, si riflettono sulla chiarezza dei prezzi praticati ai lavoratori (proprio in ragione della stessa natura dell'imposta sul valore aggiunto, quale imposta che grava - appunto - sul consumatore finale, che in questo particolare caso è anche un lavoratore dipendente, categoria per la cui tutela fu *ab origine* prevista l'imponibilità con **IVA al 4%** per le somministrazioni di alimenti e bevande all'interno delle mense aziendali, ex n. 37, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972, come chiarito Ministero delle Finanze con risoluzione n. 551392 del 2 maggio 1989).

Come rappresenta la società istante nel quesito posto all'Agenzia delle Entrate, infatti, i maggiori problemi vengono riscontrati nei casi in cui i lavoratori decidano di pagare il pasto parte in contanti (ovvero con altri mezzi di pagamento elettronici) e parte in buoni pasto. In questo caso l'istante, alla luce anche della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 75/E/2020, riscontra non poche **complessità operative e gestionali**, dovute al non chiaro panorama normativo ed interpretativo esistente.

Incertezze interpretative e difficoltà operative

Con la risoluzione n. 75/E/2020, l'Agenzia ha chiarito che:

- nel rapporto **tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro** si applica l'aliquota **IVA del 4%**, prevista per la somministrazione di alimenti e bevande

presso le mense aziendali e interaziendali. Tale aliquota viene, infatti, riconosciuta anche se le somministrazioni sono rese in dipendenza di contratti, anche d'appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano stati commissionati dal datore di lavoro (Tabella A, Parte II, n. 37, All.to D.P.R. n. 633/1972). La base imponibile da assoggettare a IVA è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando che sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato sul buono pasto (art. 75, comma 3, legge n. 413/1991);

- nel rapporto **tra la società emittente i buoni pasto e la mensa** aziendale/interaziendale che accetta i titoli si applica **l'IVA al 10%**. Per determinare la base imponibile andrà computata la (eventuale) percentuale di sconto convenuta sul valore facciale del buono pasto e, dal valore così ottenuto, scorporata l'imposta sul valore aggiunto al 10%.

Anche in questa risoluzione, come nei precedenti documenti di prassi sullo specifico argomento (pubblici o meno - cfr., fra gli altri, in particolare, C.M. n. 30 del 16 aprile 1992 e risoluzione n. 49/E del 3 aprile 1996) non viene, tuttavia, specificamente analizzato il rapporto tra il lavoratore dipendente che si reca in mensa e la società di ristorazione che ritira i buoni pasto.

Più precisamente, infatti, come appunto rappresentava la società istante nel quesito posto all'Agenzia, è **facoltà del lavoratore** utilizzare il **buono pasto** ovvero altre modalità di pagamento (**denaro contante, moneta elettronica**, etc.) per saldare le proprie consumazioni all'interno dei locali della mensa aziendale.

Considerato quanto sopra, la società istante fa presente che, seguendo quanto precisato dalla risoluzione n. 75/E/2020, sarà necessario prevedere **due listini prezzi differenti**:

- uno nel quale vengono riepilogati i prezzi che includono l'IVA al 10%, determinati per i pasti dei lavoratori che pagheranno con buoni pasto,

- l'altro nel quale vengono riepilogati i prezzi che includono l'IVA al 4% per i pasti dei lavoratori che pagheranno in contanti (o altri strumenti equivalenti come la moneta elettronica).

Solo così la società istante potrà vedersi legittimamente riconosciuti gli imponibili concordati con i datori di lavoro.

L'istante chiede chiarimenti in merito alle corrette modalità di applicazione dell'imposta nei casi in cui il lavoratore decida di pagare il pasto parte in buoni pasto e parte in contanti (o altri strumenti equivalenti).

La soluzione interpretativa proposta dalla società

La società istante ritiene che la soluzione corretta sa-

rebbe, in prima battuta, quella di applicare all'intera somministrazione di alimenti e bevande l'aliquota IVA del 10%.

Una soluzione alternativa, proposta dall'istante per il caso in cui non fosse ritenuta corretta la prima, che potrebbe maggiormente tutelare i lavoratori/consumatori, poggia sul concetto di **"accessorietà delle prestazioni ai fini IVA"**, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 che porterebbe all'applicazione dell'**aliquota IVA del 4%**, tipica delle somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali/interaziendali, nel caso in cui la **parte preponderante della somministrazione** venga regolata in **denaro**.

Nel caso opposto, in cui la prestazione venga regolata per la maggior parte con **buoni pasto**, la disciplina IVA applicabile, invece, sarebbe quella dei **"servizi sostitutivi di mensa"** con applicazione dell'**aliquota IVA al 10%**, secondo i criteri indicati nella risoluzione n. 75/E/2020.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

La risposta dell'Agenzia pone al centro non il lavoratore, che fruisce del servizio di mensa aziendale, bensì i rapporti instaurati dalla società di ristorazione istante che gestisce le mense aziendali/interaziendali.

Ritiene, infatti, l'Amministrazione, che nel caso in cui il dipendente paghi in **denaro** (o come mezzi analoghi), la relazione rilevante sia quella fra **gestore della mensa e datore di lavoro**, in forza del quale il primo si obbliga a fornire la prestazione ai dipendenti del secondo. In tale ipotesi, la somministrazione è soggetta ad **aliquota IVA del 4%**, di cui al n. 37), Tabella A, parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972. Il relativo corrispettivo, peraltro, è esente dagli obblighi di certificazione ed emissione del documento commerciale, nonché di memorizzazione e trasmissione telematica.

Quando, invece, viene utilizzato il **buono pasto**, rileva la prestazione fra **gestore della mensa e società emittitrice i buoni pasto** e si rende applicabile l'**aliquota IVA del 10%** (n. 121, Tabella A, parte III). Il gestore della mensa emette fattura alla società emittitrice e la base imponibile si determina applicando al valore facciale del buono l'eventuale sconto incondizionato convenuto e, dal valore così ottenuto, scorporando quindi l'imposta sul valore aggiunto.

Per i **pagamenti misti** - in contanti e a mezzo buoni pasto - devono essere applicate, secondo l'Agenzia, le medesime regole. Dunque:

- sul prezzo pagato in contanti andrà applicata l'IVA al 4%;

- sulla quota pagata in buoni pasto andrà scorporata l'imposta al 10%.

Alcune considerazioni

In questo modo l'Agenzia fa emergere un **quadro normativo poco razionale** sotto il profilo sostanziale e, per l'effetto, foriero di **complicazioni gestionali**, evidenziando l'illogicità di una distinzione di aliquote basata unicamente sulla forma di pagamento, a maggior ragione poco giustificabile in considerazione del fatto che, in ultima analisi, è sempre il lavoratore a fruire del servizio.

Con questa risposta, inoltre, l'Agenzia fa di più. Si spinge a intervenire su materie apparentemente non di sua competenza, negando la possibilità alla società di ristorazione di prevedere un doppio listino prezzi che, proprio in considerazione della doppia aliquota (dipendente unicamente dallo strumento di pagamento utilizzato dal lavoratore) in una logica di libero mercato e di libera concorrenza, permetterebbe alla società gestrice delle mense di tutelarsi dal dover sostenere un **costo implicito** rappresentato dalla **diversa aliquota di imposta**.

Fisco

La novità 2022

Modello 730/2022 precompilato: come delegare un familiare o un soggetto estraneo

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

La dichiarazione 730/2022 precompilata può essere inviata con o senza modifiche a partire dal 31 maggio 2022, con alcune importanti novità. Infatti, da quest'anno, oltre alle tradizionali modalità di invio (diretto o con delega al CAF/professionista) i contribuenti potranno delegare un proprio familiare o un altro soggetto estraneo. La procura conferita a tali soggetti, però, può essere usata anche per molti altri servizi telematici. E' quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con le modalità operative ed i modelli da utilizzare per conferire la procura.

Il **modello 730/2022 precompilato** si arricchisce di una importante novità.

Infatti, oltre alle consuete modalità di accesso al sito dedicato per l'invio del modello direttamente o mediante delega al proprio sostituto, ad un CAF o un professionista, da quest'anno è possibile conferire una **procura** anche ad un familiare o ad un soggetto estraneo.

E' quanto previsto con un **provvedimento del 19 maggio 2022** che ha stabilito le regole per conferire la procura e reso noti gli appositi modelli.

Leggi anche [Servizi online anche per rappresentanti di persone fisiche: come fare](#)

Si tratta, più in generale, di un provvedimento che rende operative le disposizioni contenute nell'art. 63 D.P.R. n. 600/1973 secondo cui il contribuente può farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Tale provvedimento segue solo a poche ore di distanza un altro provvedimento, sempre del 19 maggio 2022, con cui sono state definite le modalità di accesso e presentazione del modello 730 precompilato, allargando, appunto, la platea di possibili soggetti abilitati a visualizzare (**dal 23 maggio**), modificare e trasmettere (**dal 31 maggio**) il precompilato anche ai familiari e persone estranee.

Alla luce dei predetti provvedimenti, proviamo a sintetizzare le modalità operative per conferire la procura ed i limiti della stessa.

Come conferire la procura

Come appena anticipato, è possibile conferire una procura **al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado** o ad un soggetto estraneo (e che quindi non rientra nel suddetto grado di parentela) attraverso

l'apposita modulistica allegata al provvedimento.

Il modello può essere presentato:

- tramite il servizio online "**Consegna documenti e istanze**" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale oppure, se redatto e sottoscritto su carta, può essere trasmesso come copia per immagine di documento analogico (per esempio scansione), corredato della copia per immagine del documento di identità della persona di fiducia;

- **in allegato a un messaggio PEC**, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, come copia per immagine del documento analogico corredata delle copie per immagine dei documenti di identità del rappresentato e della persona di fiducia;

- presso un **qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate**, con copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia.

Si sottolinea che questa ultima modalità deve essere necessariamente utilizzata se viene conferita una procura speciale con firma autenticata, nei casi previsti dall'articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973 e cioè quando **non si tratti del coniuge o di parenti e affini entro il quarto grado**.

Anche nel caso in cui il rappresentato sia **impossibilitato a operare a causa di patologie**, il modulo è presentato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corredato dalla copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia, nonché dall'attestazione dello stato di impedimento del rappresentato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia) del rappresentato stesso.

Le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile allegato al provvedimento e disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda anche che:

- ogni persona può designare **una sola persona di fiducia**;
- ogni persona può essere designata quale persona di fiducia **al più da tre persone**;
- una volta comunicata la procura e, quindi, ottenuta l'abilitazione, i soggetti interessati si identificano nell'area riservata con le **proprie credenziali** ed operano con le modalità indicate nella specifica sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Durata della procura e revoca

Le abilitazioni del rappresentante ovvero della persona di fiducia precedente **scadono il 31 dicembre dell'anno in cui sono attivate**.

La richiesta di **disabilitazione** delle autorizzazioni può essere presentata da chiunque abbia interesse.

Da ricordare che se si tratta di tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di figli minorenni è necessario allegare la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore o curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale.

Eredi

Un ultimo accenno va fatto agli eredi che, da quest'anno, possono richiedere l'abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, **senza necessità quindi di recarsi in ufficio**.

Infatti, ora è possibile ottenere l'abilitazione dichiarando (con apposita autodichiarazione ai sensi del ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) la propria condizione di erede direttamente online, tramite l'apposito servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, al quale si accede con le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE o, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall'Agenzia).

Come chiarito in una guida redatta e diffusa dall'Agenzia delle entrate, una volta effettuato l'accesso all'area riservata, bisogna scegliere "Dichiarazione precompilata", selezionare "Profilo utente - Autorizzazioni soggetti terzi" e seguire la procedura per trasmettere la richiesta di abilitazione.

In alternativa, la richiesta di abilitazione:

- se è sottoscritta con firma digitale, può essere inviata tramite PEC;
- se è redatta e sottoscritta con firma autografa su carta, può essere inviata, in allegato al messaggio PEC, la copia per immagine di documento analogico e la copia del documento d'identità dell'erede.

Inoltre, è sempre possibile recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione

di erede.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Servizi online anche per rappresentanti di persone fisiche: come fare

Pronte le regole per la richiesta di abilitazione all'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura. Con provvedimento del 19 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha previsto procedura che consente a coloro che sono legalmente autorizzati ad operare per conto di altri soggetti (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale) nonché a coloro ai quali sia stata conferita procura di utilizzare i servizi on line in nome e per conto dei propri rappresentati.

Con provvedimento del 19 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato la richiesta di abilitazione all'utilizzo dei **servizi on line** dell'Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una **procura**.

In particolare, l'Agenzia delle entrate persegue costantemente l'obiettivo di agevolare l'utilizzo dei **servizi on line**, nell'ottica della semplificazione per i cittadini, anche al fine di consentire ai contribuenti l'adempimento dei propri obblighi tributari senza doversi recare presso gli uffici territoriali.

Inoltre, l'Agenzia ha adeguato i propri sistemi alle previsioni dell'articolo 64 del Codice **dell'amministrazione digitale** e, pertanto, dal 1° marzo 2021, non rilascia più credenziali ai cittadini e, dal 1° ottobre 2021, consente l'autenticazione degli utenti esclusivamente con le identità previste dal citato articolo (SPID, CIE, CNS).

Questa circostanza può rappresentare un ostacolo all'utilizzo dei **servizi via web** per alcune categorie di contribuenti (soggetti giuridicamente incapaci, persone con scarsa familiarità con gli strumenti digitali).

Per tale ragione è stata prevista una procedura che consente a coloro che sono legalmente autorizzati ad operare per conto di altri soggetti (**tutori**, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la **responsabilità genitoriale**) nonché a coloro ai quali sia stata conferita **procura** ex articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, di utilizzare i **servizi on line** in nome e

per conto dei propri rappresentati.

Quali sono i servizi

La procedura definita nel provvedimento che consente ad un rappresentante ovvero ad una persona di fiducia di utilizzare, in nome e per conto del soggetto rappresentato, i **servizi on line** disponibili nell'area riservata, accessibile con le proprie credenziali è **disponibile dal 23 maggio**.

Inizialmente saranno disponibili i seguenti servizi:

-Dichiarazioni: Dichiarazione precompilata;
-Consultazioni e Ricerca: Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte "2, 5, 8 per mille") – Fatturazione elettronica – Stampa modelli F24 – Ricevute dei pagamenti pagoPA – Lista invii effettuati – Ricerca ricevute – Richiesta reinvio ricevute – Documenti da prelevare – Consultazioni ipo-catastali – Interrogazione del Registro delle Comunicazioni;

-Istanze: Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale;

-Comunicazioni – Avvisi di irregolarità – Avvisi di regolarità – Altre comunicazioni – Contatti e) Servizi di utility e verifica – Controlla PIN – Stato richiesta certificato – Ripristina Ambiente;

Le abilitazioni del rappresentante ovvero della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi descritti scadono il **31 dicembre** dell'anno in cui sono attivate.

Abilitazione all'utilizzo dei servizi per tutori

Il tutore o l'amministratore di sostegno o il curatore speciale, per ottenere l'abilitazione all'utilizzo dei servizi per i soggetti rappresentati, in caso di **prima richiesta**, compila e sottoscrive il modulo allegato al provvedimento e lo trasmette all'Agenzia delle entrate corredato della documentazione attestante la propria condizione.

Preva il modello di richiesta abilitazione ai servizi online da parte dei tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno

Preleva le istruzioni per la compilazione del modello. Il modulo può essere inviato come **documento informatico sottoscritto** con la firma **digitale** del rappresentante, oppure come **copia per immagine** di documento analogico, sottoscritto con firma **autografa**, unitamente alla documentazione attestante la propria condizione, tramite il servizio on line "Consegna documenti e istanze" disponibile nella sua area riservata. La documentazione può essere trasmessa anche in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (**PEC**), inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, qualora il modulo sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto

con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico (per esempio una scansione) unitamente alla copia del documento d'identità del rappresentante.

In alternativa, il rappresentante può recarsi **personalmente** presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate ed esibire il modulo in originale con la relativa documentazione attestante la propria condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno.

Qualora la **richiesta** e la **documentazione** siano documenti informatici firmati digitalmente, gli stessi possono essere trasmessi con un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail) inviato all'indirizzo di posta elettronica di una Direzione Provinciale o di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

La richiesta di rinnovo può essere inviata all'ufficio **anche con semplice e-mail**, fornendo gli estremi dell'istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o allegando il provvedimento già depositato in ufficio) unitamente alla copia del documento di identità rappresentante.

Abilitazione all'utilizzo dei servizi per genitori

Il **genitore**, per ottenere l'abilitazione all'utilizzo dei servizi per i propri **figli minorenni**, compila e sottoscrive il modulo allegato al provvedimento, che contiene la dichiarazione sostitutiva al fine di attestare la propria condizione di genitore, e la copia del documento di identità del minore.

Preleva il modello di richiesta abilitazione ai servizi online per genitori

Preleva le istruzioni per la compilazione del modello. Il **modulo** è sottoscritto con **firma digitale** del genitore e inviato tramite il servizio on line "Consegna documenti e istanze" disponibile nella sua area riservata; oppure, qualora venga sottoscritto con firma autografa, è inviata, con la medesima modalità, la copia per immagine del documento analogico.

Il modulo può essere trasmesso anche in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (**PEC**) inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate; in tal caso, qualora il modulo sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità del genitore.

In alternativa, il genitore può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e consegnare il **modulo corredato** della copia di un documento di identità del minore.

Se il genitore ha presentato in nome e per conto del figlio la **dichiarazione dei redditi precompilata**

nell'anno precedente, utilizzando lo specifico servizio web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, e se il figlio è ancora minorenne, l'accesso è autorizzato anche per l'anno corrente.

Abilitazione all'utilizzo dei servizi per la persona di fiducia

Ai fini dell'autorizzazione della **persona di fiducia**, il soggetto compila e sottoscrive il modulo allegato al provvedimento, per il conferimento (o per l'eventuale revoca) di una **procura speciale**, ai sensi dell'articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, alla fruizione dei servizi on line elencati.

Preleva il modulo di conferimento/revoca della procura per l'accesso ai servizi online

Preleva le istruzioni per la compilazione del modulo. Ogni persona può designare **una sola persona** di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone.

Il modulo è presentato dal presentato:

-tramite il **servizio on line** "Consegna documenti e istanze" disponibile nella sua area riservata, sottoscritto con firma digitale; se il modulo è compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere trasmessa la copia per immagine del documento analogico, corredata della copia del documento di identità della persona di fiducia;

-in allegato a un **messaggio PEC**, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico corredata delle copie dei documenti di identità del rappresentato e della persona di fiducia;

-presso un qualsiasi **ufficio territoriale** dell'Agenzia delle entrate presentando il modello originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, unitamente a copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia.

Tale modalità deve essere necessariamente utilizzata qualora sia conferita una procura speciale con **firma autenticata**, nei casi previsti dall'articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Qualora il rappresentato sia impossibilitato a operare a causa di **patologie**, il modulo è presentato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corredato dalla copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia, nonché dall'attestazione dello stato di impedimento del rappresentato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia) del rappresentato stesso.

Le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata

dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Preleva il Fac – simile - Attestazione dello stato di impedimento alla presentazione del modulo di conferimento/revoca della procura

In caso di procura generale la richiesta di abilitazione è presentata dalla persona di fiducia o dal rappresentato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, esibendo la documentazione attestante la procura.

Come utilizzare i servizi online

Una volta ottenuta l'**abilitazione**, i rappresentanti e le persone di fiducia si identificano nell'area riservata con le proprie **credenziali** ed operano con le modalità indicate nella specifica sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 19/05/2022, n. 173217

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Società estera e interposizione: i chiarimenti sulla tassazione

Nell'ipotesi in cui il soggetto residente sia tassato sui redditi della Società estera in base alla disciplina sull'interposizione, anche i pagamenti effettuati dalla società interposta potranno assumere rilevanza ai fini del foreign tax credit. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 282 del 20 maggio 2022 con cui ha specificato che il rimedio contro la doppia imposizione sarà riconosciuto dal nostro ordinamento per le imposte assolate nel Regno Unito esclusivamente con riferimento ai redditi di fonte UK e non anche per eventuali redditi di fonte italiana.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 282 del 20 maggio 2022 in tema di qualificazione di una società estera e corretta qualificazione dei proventi di una polizza SJP.

Nell'ipotesi di interposizione, la Società residente nel Regno Unito diviene irrilevante ai fini fiscali italiani ed i redditi che formalmente le appartengono sono attribuiti direttamente al socio residente in Italia, che

viene a trovarsi nella medesima situazione di un contribuente residente in Italia che consegue proventi derivanti dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine e sopporta i relativi oneri, fra cui la tassazione subita all'estero.

Per evitare che un soggetto subisca sul medesimo reddito la tassazione sia nel Paese in cui è prodotto il reddito sia nel Paese di residenza (doppia, tassazione), l'articolo 165 del Tuir prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Al riguardo, si fa presente che la disciplina del credito di imposta estero dovrebbe applicarsi, in linea di principio, solo in relazione alle imposte pagate all'estero direttamente dal soggetto che dichiara i redditi nel nostro Paese. Nel caso in esame, il contribuente viene tassato sui redditi della Società in base alla disciplina sull'interposizione e, di conseguenza, anche i pagamenti effettuati dalla società interposta potranno assumere rilevanza ai fini del foreign tax credit.

Tuttavia, si sottolinea che il rimedio contro la doppia imposizione sarà riconosciuto dal nostro ordinamento per le imposte assolate nel Regno Unito esclusivamente con riferimento ai redditi di fonte UK e non anche per eventuali redditi di fonte italiana.

Polizza linked: quale tassazione

Quanto alla qualificazione fiscale dei proventi derivanti dalla polizza assicurativa, si fa presente che i contratti di assicurazione sulla vita cui le disposizioni fiscali fanno riferimento sono definiti come quei contratti con i quali l'assicuratore, in relazione agli eventi della vita dell'assicurato (tipicamente la morte o la sopravvivenza ad una certa età: c.d. "rischio demografico"), assume l'obbligo di pagare un capitale o di corrispondere una rendita al contraente o ad un terzo, in corrispettivo di un premio unico o periodico.

In ambito assicurativo sempre più di frequente si assiste ad un utilizzo delle polizze vita a contenuto finanziario (polizze linked) in ragione della possibilità che le stesse offrono di associare alla pianificazione patrimoniale e successoria una finalità di investimento finanziario. Tali polizze sono emesse principalmente da compagnie di assicurazioni estere e sono caratterizzate da una componente demografica contenuta, nonché da performance strettamente dipendenti dall'andamento dei mercati finanziari.

Il Ramo III comprende le assicurazioni di cui ai Rami I (sulla durata della vita umana) e II (di nuzialità e di natalità) le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi d'investimento collettivo del risparmio o di fondi interni (polizze unit-linked), ovvero legate a indici azionari o ad altri valori di riferimento (polizze index linked).

Ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir include tra i redditi di capitale i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Sui predetti redditi l'articolo 26-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l'impresa di assicurazione applichi un'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, tale imposta sostitutiva non si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa.

Qualora il contratto sia invece stipulato con un'impresa di assicurazione estera, l'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese estere operanti in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, sostituto d'imposta residente, che risponde in solido con l'impresa di assicurazione per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta. Nel caso in cui la polizza sia stipulata con un'impresa di assicurazione estera che non opera in regime di libera prestazione in Italia, l'imposta sostitutiva è applicata dal soggetto residente, sostituto d'imposta, che interviene nella riscossione dei proventi.

Infine, se i redditi sono percepiti all'estero senza l'intervento di un sostituto d'imposta residente, il contribuente deve indicarli nella dichiarazione dei redditi (Quadro RM) e assoggettarli a tassazione con la medesima aliquota del 26 per cento, sulla base dell'articolo 18 del Tuir.

Con riferimento alla base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva, l'articolo 45, comma 4, del Tuir stabilisce che i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati.

Nell'ipotesi di polizza linked, i redditi derivanti dalla stessa, sono qualificabili come redditi di capitale e soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

La polizza, costituendo un'attività estera di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, dovrà essere indicata dal contribuente nel Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, oltre che per assolvere agli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decre-

to legge 28 giugno 1990, n. 167, anche per il pagamento dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) da persone fisiche residenti in Italia ai sensi dall'articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20/05/2022, n. 282

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Tassazione separata esclusa se è fisiologica la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo

L'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. In particolare, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d'imposta. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 283 del 20 maggio 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 283 del 20 maggio 2022 in tema di premialità legate agli obiettivi.

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negative derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sen-

tenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

In altri termini, secondo la prassi in materia:

- le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi: quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti; quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta;

- l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. In particolare, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d'imposta.

Pertanto, il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell'annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate;

- qualora ricorra una delle cause giuridiche individuate dal citato articolo 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al "ritardo" nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi;

- l'indagine in ordine al "ritardo" va, invece, sempre effettuata quando il "ritardo" è determinato da circostanze di fatto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20/05/2022, n. 283

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contratto di servizio

energia: non applicabile l'aliquota Iva agevolata

Al contratto di servizio energia non è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 5 per cento prevista per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 283 del 20 maggio 2022 con cui ha reso noto che tale tipologia contrattuale si concretizza, in realtà, nella cessione al cliente finale di energia termica e non, direttamente, la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 284 del 20 maggio 2022 in tema di trasferimento di energia termica tramite contratto di servizio energia e contratto di teleriscaldamento.

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi **dell'energia elettrica** e del gas è stato emanato il decreto legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. "decreto Energia"), recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171.

L'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legge stabilisce che in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota **IVA del 5 per cento**.

Qualora le **somministrazioni** di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla **differenza** derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Successivamente, con l'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata reiterata la disposizione precedente anche per il **primo trimestre del 2022**, avente lo stesso tenore letterale della prima. Come precisato con la circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E, la disposizione in commento, in sostanza, **riduce temporaneamente** al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, facendo riferimento, a

tal fine, all'articolo 26, comma 1, del "Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise, TUA).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nell'ambito del Contratto Servizio Energia è il fornitore ad **acquistare i combustibili** al fine di impiegarli nella generazione di calore, che viene venduto all'utenza finale. Pertanto, tale tipologia contrattuale si concretizza nella cessione al cliente finale di **energia termica** e non, direttamente, la "somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, come invece previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 130 del 2021 e dal successivo articolo 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021.

Quindi non è applicabile a tale fattispecie avente ad oggetto la cessione di energia termica tramite contratti di servizio energia, **l'aliquota IVA agevolata** del 5 per cento prevista sulla base di tale normativa.

Allo stesso modo anche per il **contratto di teleriscaldamento** non può trovare applicazione l'aliquota IVA agevolata del 5 per cento

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20/05/2022, n. 284

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Reddito prodotto da un consulente non residente per attività resa ad un Ministero: il trattamento fiscale

Nella ipotesi in cui il Consulente non residente utilizzi le strutture logistiche presenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro integrando i requisiti della sussistenza di una "sede fissa" di affari in Italia, occorrerà applicare sui compensi erogati la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 285 del 20 maggio 2022 con cui ha specificato anche quale sia il trattamento fiscale ai fini IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a in-

terpello n. 285 del 20 maggio 2022 in tema di trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef e IVA, al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto residente nei Paesi Bassi per un'attività di consulenza resa ad un Ministero Italiano.

L'articolo 25, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che i sostituti d'imposta che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa e che se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. In base all'ordinamento tributario domestico, pertanto, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei predetti compensi nella potestà impositiva dello Stato è costituito dal luogo ove è svolta la prestazione lavorativa, ovvero sono imponibili in Italia i soli compensi corrisposti ai lavoratori autonomi non residenti, per l'attività lavorativa svolta in Italia. La normativa domestica deve, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Paesi Bassi.

La norma convenzionale stabilisce che i compensi derivanti dall'attività professionale sono imponibili solo nello Stato di residenza del professionista, a meno che detto professionista non disponga abitualmente di una base fissa per l'esercizio della sua attività nello Stato contraente da cui provengono i compensi. In tal caso, i redditi sono imponibili anche nello Stato contraente, ma solamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

Il concetto di "base fissa" deve essere assimilato al concetto di "stabile organizzazione", ossia una sede fissa di affari in cui il professionista esercita in tutto o in parte la sua attività indipendente.

Quindi nella ipotesi in cui il Consulente utilizzi le strutture logistiche presenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro integrando i requisiti della sussistenza di una "sede fissa" di affari in Italia, occorrerà applicare sui compensi erogati la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

Laddove il Ministero non risulti titolare di partita Iva, si ritiene che non risultano integrate le descritte condizioni per considerare la prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia. Il prestatore di servizi estero dovrà quindi emettere fattura con l'addebito dell'Iva secondo le regole vigenti nello Stato estero.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20/05/2022, n. 285

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Somme corrisposte al legale non distrattario munito di delega all'incasso: quando non si applica la ritenuta alla fonte

Qualora la parte soccombente che agisce come sostituto d'imposta ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, tenuto conto della propria responsabilità per l'eventuale violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte, è legittimato a richiedere al legale "non distrattario", ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all'incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 286 del 20 maggio 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 285 del 20 maggio 2022 in tema di somme corrisposte al **legale non distrattario** munito di delega all'incasso.

La determinazione del reddito di lavoro autonomo avviene sulla base del principio di cassa, in forza del quale, fatte salve espresse eccezioni contenute nell'articolo

54 tuir, la tassazione dei compensi deve essere effettuata nel periodo d'imposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti e la deduzione delle spese in quello in cui le medesime sono state effettivamente sostenute.

L'articolo 25, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che i **sostituti d'imposta** sui compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una **ritenuta del 20 per cento** a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

Con diversi documenti di prassi è stato evidenziato che tale ultima disposizione, prevedendo espressamente che la ritenuta va operata anche quando il **compenso** è corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo rese a terzi o nell'interesse di terzi, ha inteso ampliare l'area di applicazione della **ritenuta** stessa fino a comprendervi **anche le remunerazioni** di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento e che, pertanto, lo **status di sostituto d'imposta** è attribuito a chiunque corrisponda **compensi** per prestazioni professionali, anche se l'adempimento del pagamento è disposto in modo **coattivo** in base a sentenza di condanna.

Ciò posto, con la più recente risoluzione n. 35/E del 2019 è stato precisato che sulle somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, a titolo di spese di giudizio, e corrisposte direttamente al legale di quest'ultima, munito di un mandato all'incasso, la parte soccombente è **esonerala** dall'effettuazione della suddetta ritenuta nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest'ultimo **reddito di lavoro autonomo**, vale a dire qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.

In altri termini, l'esibizione della copia della fattura **emessa dal difensore** "non distrattario" nei confronti del cliente, fa presumere, che quanto dovrà essere erogato dalla parte soccombente ha l'effetto di **"ristorare"** la parte vittoriosa dell'onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore.

Al riguardo, si rileva che, l'articolo 64, comma 1, del d.P.R. n. 600 dispone che chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a

titolo di acconto, deve esercitare la **rivalsa** se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Pertanto, qualora la parte soccombente che agisce come sostituto d'imposta ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di **lavoro autonomo** per il difensore, tenuto conto della propria responsabilità per l'eventuale violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte, è legittimato a richiedere al legale "non distrattario", ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla **delega all'incasso** rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20/05/2022, n. 286

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Consultazione telematica delle planimetrie catastali agli agenti immobiliari: come accedere

L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espresso. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20 maggio 2022, con cui ha specificato che la delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali ed ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

Con provvedimento del 20 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali agli agenti immobiliari, in attuazione di quanto disposto dall'art. 27, comma 2-undecies, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

In particolare, sono state disciplinate le modalità per

consentire agli agenti immobiliari espressamente delegati, da almeno uno degli intestatari catastali dell'immobile, la consultazione telematica delle planimetrie catastali.

Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l'adeguamento del servizio, è stata definita una procedura transitoria per consentire comunque l'accesso alle planimetrie, da parte dei delegati, con modalità semplificate.

L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espresso.

La delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali ed ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 19/05/2022, n. 174060

Fisco

Da ANC e Confimi Industria

Attuazione PNRR: le proposte di ANC e Confimi Industria

In tema di trasmissione dei dati dell'esterometro è stata proposta la proroga al 1° gennaio 2023 delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in materia sia di modalità che di tempistica di comunicazione dei dati relativi, ferma restando la possibilità del contribuente di scegliere se utilizzare la nuova modalità basata sulla fatturazione elettronica. Si tratta di una delle proposte avanzate da ANC con Confimi Industria in un documento del 20 maggio 2022, con riferimento all'esame del ddl n. 2598 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

ANC ha pubblicato in data 20 maggio 2022 con Confimi industria un documento contenente le proposte emendative in materia di adempimenti per imprese e professionisti formulate dall'Associazione Nazionale

Commercialisti e da Confindustria con riferimento all'esame del ddl n. 2598 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ad esempio, in tema di termini di versamento Iva acquisti in reverse charge soggetti forfetari, si propone di aggiungere che per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.

La proposta mira ad introdurre il termine trimestrale (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti forfetari possono procedere con il versamento dell'Iva relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge interno e, ove previsto, internazionale. È paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni non possano quantomeno fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciuti agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione Iva trimestrale.

In tema di semplificazione del termine di annotazione degli acquisti in reverse charge per soggetti con liquidazione trimestrale, è stato proposto di chiarire che i termini previsti dall'articolo 7 del DPR 542/99 per le annotazioni nel registro di cui all'articolo 23 valgono sia per le operazioni attive che per quelle passive in inversione contabile.

In tema di termini per la trasmissione dei dati dell'esterometro è stata proposta la proroga al 1° gennaio 2023 delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in materia sia di modalità che di tempistica di comunicazione dei dati relativi, ferma restando la possibilità del contribuente di scegliere se utilizzare la nuova modalità basata sulla fatturazione elettronica. Secondo un sondaggio promosso da ANC e Confindustria nel mese di maggio 2022 (ancora in corso di raccolta) risulta che meno del 19% sta già utilizzando le nuove modalità e che oltre il 25% non ha ancora aggiornato le procedure software.

In tema di dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA, è stato evidenziato che molti contribuenti si troveranno in estrema difficoltà a compilare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 3 del DM 11/12/2021 e dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 143439 del 27/4/2021 in scadenza per il prossimo 30 giugno 2022. È di tutta evidenza, tuttavia, che la grande maggioranza delle piccole e micro imprese non si avvicina nemmeno lontanamente al minore dei massimali previsti (€ 800.000 per la sezione 3.1) ed è priva

di relazioni di collegamento e controllo. Ferma restando la responsabilità del contribuente l'emendamento mira a garantire l'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti anche in caso di mancata risposta, stabilendo l'assegnazione di default alla sezione 3.1. del Temporary Framework degli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 31/2021 nel caso di mancata trasmissione della suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 30/09/2022. L'Agenzia delle Entrate potrà, anche successivamente, verificare la dimensione (micro, piccola, media, grande) attraverso le informazioni del fatturato, bilanci e personale disponibili presso le proprie banche dati e quelle di altre amministrazioni pubbliche (CCIAA e INPS).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ANC, documento 20/05/2022

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Tax credit reti di imprese agricole e agroalimentari: comunicazione delle spese del 2021 dal 20 settembre al 20 ottobre 2022

Nell'ambito del credito d'imposta reti di imprese agricole e agroalimentari, per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione delle spese ammissibili va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 174713 del 20 maggio 2022, con cui ha chiarito che dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 174713 del 20 maggio 2022, con cui ha previsto la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del **credito d'imposta** previsto dall'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle **reti di imprese agricole e agroalimentari** e approvazione del modello di "**Comunicazione delle spese per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico**", con le re-

lative istruzioni.

Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d'imposta **dal 2021 al 2023**, del credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle **reti di imprese agricole** e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.

Il credito spetta nella misura del **40 per cento** dell'importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d'imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

In particolare, per le imprese operanti nella produzione primaria di **prodotti agricoli** di cui all'Allegato I del TFUE, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in caso di grandi imprese, oppure alle condizioni stabilite dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese.

Per le piccole e medie **imprese agroalimentari**, invece, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il regime di aiuto è stato pubblicato dalla Commissione europea con numero di caso SA.102630. Il provvedimento, adottato ai sensi del citato comma 131, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa, e approva il modello di Comunicazione, con le relative **istruzioni**, da presentare all'Agenzia delle entrate per beneficiare del credito.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili va inviata **dal 15 febbraio** al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

Per gli investimenti realizzati nel **2021**, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del **limite di spesa**, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina

la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La **percentuale** sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

Nello specifico, si evidenzia che sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l'ampliamento di **infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni, relative a:

-**dotazioni tecnologiche**;

- **software**;

-progettazione e implementazione;
sviluppo database e sistemi di sicurezza

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 20/05/2022, n. 174713

Lavoro e previdenza

L'Editoriale di Vincenzo Ferrante

Piattaforme di lavoro digitali: Europa e Italia (questa volta) devono viaggiare insieme!

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

In Europa ci sono più di 500 piattaforme di lavoro digitali, che raggruppano più di 28 milioni di lavoratori. Per questo motivo, nel dicembre scorso, è stata proposta una direttiva UE per migliorare le loro condizioni di lavoro, che mira ad individuare criteri nuovi per distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato. E' un tema insolito per l'Europa e ben noto, invece, agli italiani che ricordano il "Libro bianco del lavoro" e la "legge Biagi". Allora la sfida che questa "nuova" vicenda propone al nostro legislatore è comprendere quali siano le indicazioni che provengono dall'Europa, evitando, come in passato, di reinterpretarle alla luce delle vicende italiane: un disallineamento con le norme dell'UE rischia sempre più di creare incomprensioni...

Il recente periodo di lock-down ha fatto apprezzare, soprattutto nelle realtà urbane, il ruolo dei ciclo-fattorini, organizzati dalle grandi multinazionali di consegna del cibo a domicilio. Ma il **lavoro** mediante "**piattaforma digitale**" non è solo questo, perché promette di coinvolgere una vasta serie di **servizi** che vengono **offerti alle imprese e ai consumatori**: si pensi ai servizi di traduzione istantanea, alla consulenza fiscale o sui tanti temi che coinvolgono il funzionamento della Pubblica amministrazione; alle ripetizioni on-line per gli studenti. Anzi, a volersi mettere nella prospettiva dei tanti bisogni di chi abita le città, grandi e piccole, i servizi offerti sono veramente numerosi: si pensi a servizi di taxi, all'assistenza domiciliare ai non-autosufficienti, agli interventi di manutenzione o di riparazione, alle visite mediche a distanza.

Attualmente, secondo la Commissione europea, nell'Unione europea ci sono **più di 500 piattaforme di lavoro digitali** che raggruppano più di 28 milioni di lavoratori.

È per questo motivo che la Commissione europea, già nel dicembre scorso, ha dato via libera alla **proposta di direttiva** diretta a migliorare le condizioni di lavoro di chi opera attraverso piattaforma digitale, di modo che, una volta approvata dal Parlamento e dal Consiglio, le **norme** diventeranno **vincolanti per tutti gli Stati**.

Leggi anche Riders: in arrivo nuove regole per garantire maggiori tutele e diritti sul lavoro

Poiché negli anni scorsi l'attenzione su questi aspetti è stata importante nel nostro Paese, tanto da condurre già nel settembre 2019 ad una normativa ad hoc, sembra anzi che, una volta tanto, il **Parlamento italiano** voglia **lavorare in parallelo** con le **Istituzioni europee**, così da non farsi trovare impreparato quando la direttiva sarà definitivamente approvata.

Ancora una volta, però, si avverte la carenza di un di-

battito approfondito su questi temi, poiché le modalità tecniche attraverso le quali la direttiva (e la possibile legge italiana di trasposizione) intende **tutelare i lavoratori** delle piattaforme sono del tutto nuove e rischiano di **creare numerose incomprensioni**, ove vengano ad esser sovrapposte meccanicamente al tessuto normativo in essere.

Ed infatti, si tratta di **un tema nuovo per l'Europa**, ma che è, invece, ben noto agli italiani che ricordino la vicenda del "Libro bianco del lavoro", e della "legge Biagi" approvata oramai quasi trenta anni fa (D.Lgs. n. 276 del 2003). Anche in questa occasione si tratta di **individuare**, nell'ambito dei 28 milioni di lavoratori che secondo la Commissione sono stati coinvolti dal 2016 ad oggi in queste nuove modalità di lavoro, **quanti effettivamente utilizzino la piattaforma** come una sorta di **call center** e quanti invece, di fatto, finiscono per **operare come lavoratori subordinati** (pur essendo inquadrati come autonomi). Secondo la Commissione, infatti, sarebbero più di 5 milioni i lavoratori subordinati, che però hanno accettato di lavorare come autonomi.

La **direttiva**, per risolvere la questione, individua **cinque caratteristiche della prestazione**, che valgono a **qualificare il lavoro come subordinato**. Ove almeno due di questi indici siano presenti in concreto, scatta una presunzione legale, che fa considerare il rapporto come di lavoro subordinato alle dipendenze di chi gestisce le piattaforme digitali.

Si tratta in particolare: (i) della previsione di una **retribuzione predeterminata** o di un tetto massimo superato il quale non viene più offerto lavoro; (ii) del **controllo** della **prestazione** attraverso strumenti tecnologici, ovvero attraverso modalità, quali ad esempio la divisa, la presenza di un marchio, l'obbligo di condotta uniforme con la clientela, che fanno sì che vi sia un controllo sull'esecuzione della prestazione

che il lavoratore promette di eseguire al momento in cui riceve il bene da consegnare; (iii) la sussistenza di **limiti massimi all'orario di lavoro**; (iv) la sussistenza di limitazioni alla libertà di **accettare o rifiutare incarichi** o il divieto di cedere ad altri la consegna ricevuta; (v) la presenza di **restrizioni** alla possibilità di **creare** una propria clientela o di eseguire lavori ulteriori per conto di terzi.

Questi **indici**, tuttavia, non vengono a modificare la legislazione nazionale, ma operano solamente nel senso di far **scattare** una **presunzione semplice**, che l'**impresa può ribaltare**, dimostrando che mancano in concreto quelle caratteristiche di controllo sulla prestazione lavorativa, che determinano l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato secondo le previsioni del codice civile.

Come può risultare chiaro a molti la **strada** che l'**Europa ci propone** è stata valutata e respinta in Italia oramai più di trent'anni fa, quando ci si rese conto che non era possibile dilatare la nozione di subordinazione troppo al di là delle previsioni di legge e si pensò di erigere uno **statuto protettivo anche** per i **lavoratori autonomi**, attraverso la previsione, innanzitutto, di una **tutela pensionistica** (è la "quarta gestione separata"), di un **assegno assistenziale** in caso di disoccupazione (è la "DISCOLL"), di trattamenti economici in caso di **maternità e malattia** che comporti il ricovero in ospedale.

Si disse, allora, quando si discusse di questa disciplina (che ha poi trovato emersione nel "jobs act degli autonomi" di cui alla legge n. 81/2017), che era la normativa europea che ci imponeva di andare in questa direzione. Si scopre ora, invece, che le **direttive europee** hanno ad oggetto la **medesima** tradizionalissima **figura del lavoratore subordinato** descritta dal **codice civile italiano** e che lo sviluppo di questa legislazione di tutela del lavoro autonomo costituisce un fenomeno, non certo isolato nel panorama comparato europeo, ma del tutto svincolato dalle previsioni dell'UE.

La **sfida**, allora, che questa nuova vicenda propone al **legislatore italiano** è quella di **comprendere** per davvero quali siano le **indicazioni** che provengono dall'**Europa** (anche in relazione all'applicazione degli algoritmi, come strumenti di attribuzione delle commesse), evitando, come in passato, di reinterpretarle alla luce delle vicende italiane, poiché questo **frequente disallineamento** con le norme dell'UE rischia sempre più di **creare incomprensioni**, che finiscono per collocarci ai margini delle decisioni che contano, mentre gli altri Paesi più attenti all'effettivo contenuto delle disposizioni europee (e penso alla Spagna, o ai Paesi bassi, tanto per fare due esempi di paesi prossimi

per dimensioni al nostro) finiscono spesso per avere in sede europea più voce in capitolo dell'Italia, malgrado non sia scarsa dell'importanza della nostra economia e il peso della nostra popolazione.

Lavoro e previdenza

Nel decreto Energia

Bonus edilizi: da quando e come si applica l'obbligo del CCNL

di Buscema Giuseppe - Consulente del lavoro in Catanzaro

La legge di conversione del decreto Energia ha ridefinito l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile per il riconoscimento dei bonus fiscali. Nello specifico, l'obbligo del datore di lavoro di dichiarare l'applicazione dei CCNL si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, esclusivamente con riferimento ai soli lavori edili individuati dall'allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Gli intermediari fiscali abilitati che procedono al rilascio del visto di conformità hanno l'obbligo di verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. Le disposizioni hanno efficacia a partire dal 27 maggio 2022.

Arrivano nuove modifiche alle disposizioni relative ai contratti collettivi da applicare per l'accesso ai **bonus fiscali dell'edilizia**.

Il legislatore puntualizza qual è il perimetro applicativo dell'art. 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021, che, ricordiamo, subordina l'accesso ai bonus fiscali relativi a lavori edili d'importo **superiore a 70.000 euro**, all'applicazione dei **contratti collettivi del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In sede di conversione in legge del D.L. n. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stata infatti modificata la citata disposizione, introdotta da ultimo dall'art. 28 - quater del D.L. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022.

Leggi anche Decreto Energia: cosa cambia nella legge di conversione

Dopo le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 21/2022 viene in particolare specificato che il vincolo di applicazione di applicazione dei citati contratti collettivi riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall'allegato X al D.Lgs. n. 81/2008; resta invece confermato in 70.000 euro l'importo dei lavori superato il quale scatta l'obbligo in parola.

Ambito di applicazione per i lavori edili

La disposizione si applica ai seguenti lavori edili o di ingegneria civile: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per

la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Bonus fiscali interessati

I crediti d'imposta interessati sono invece quelli disciplinati dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, nonché quelli previsti dall'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 219, della legge n. 160/2019.

Si tratta, tra gli altri, degli incentivi per l'**efficienza energetica**, **sismabonus**, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, **bonus facciate**, **bonus verde**.

Novità della legge di conversione del D.L. n. 21/2022

La disposizione, prima delle ultime modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 21/2022, prevedeva che i bonus fiscali indicati in precedenza potevano essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori veniva indicato che i lavori edili erano eseguiti da datori di lavoro che applicavano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Quindi il datore di lavoro doveva sic et simpliciter dichiarare l'applicazione dei suddetti contratti collettivi.

La **norma applicabile** dopo le modifiche, invece, circoscrive l'obbligo anzidetto **esclusivamente ai lavori edili** come definiti dall'allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 puntualizzando meglio, evidentemente, l'ambito di applicazione.

Quanto ai **contratti collettivi** richiamati dall'art. 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021 sono quelli del **settore edile, nazionale e territoriali**, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, **deve essere riportato** nelle **fatture emesse** in relazione all'esecuzione dei lavori.

È altresì previsto che gli **intermediari fiscali abilitati** che procedono al rilascio del **visto di conformità** hanno l'**obbligo di verifica** che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Per le verifiche, l'Agenzia delle Entrate, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

Ricordiamo, infine, che l'art. 28 - quater del D.L. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022 prevede che il citato comma 43-bis dell'art. 1 della legge n. 234/2021 acquista **efficacia dal 27 maggio 2022** e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Lavoro e previdenza

Ispettorato del lavoro

Dimissioni lavoratrici madri: convalida online anche post Covid

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro

Nuova procedura e modelli per la convalida delle dimissioni da parte delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri che si sostituiscono ad esse nei casi previsti dalle disposizioni poste a tutela della genitorialità. E' quanto comunicato dall'Ispettorato del Lavoro che ha pubblicato il nuovo modello da utilizzare per richiedere il colloquio di convalida da svolgere a distanza, online.

L'Ispettorato del Lavoro, con un'apposta notizia pubblicata sul proprio portale istituzionale, ha reso noto che è disponibile il modello di richiesta del colloquio online per la **convalida delle dimissioni** delle lavoratrici madri e lavoratori padri di figli fino a tre anni di età.

La nuova procedura a distanza viene adottata a seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019, durante il quale la convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali (ex art. 55, D.Lgs. 151/2001) veniva effettuata attraverso la somministrazione di un modulo questionario dedicato, in sostituzione del colloquio diretto della **lavoratrice madre** o del lavoratore padre con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (ITL).

E' altresì previsto che i lavoratori che si dimettono durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento sono esonerati dal rispettare il **periodo di preavviso** previsto dal contratto collettivo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ambito di applicazione

L'obbligo della convalida delle dimissioni volontarie si applica nei primi tre anni di vita del bambino alle lavoratrici in gravidanza e i lavoratori e le lavoratrici che siano anche genitori nei seguenti casi:

- per la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
- per la lavoratrice e il lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino;
- per il lavoratore e la lavoratrice, nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 151/2001.

Oltre alla convalida esistono altre tutele riconosciute ai lavoratori che si dimettono durante il periodo in cui vige il **divieto di licenziamento**, che coincide con:

- Per la lavoratrice, dall'inizio della gravidanza (si intende avvenuta trecento giorni prima la data presunta del parto) sino al compimento di un anno di età del bambino;

- Per il lavoratore, durante il periodo in cui fruisce del congedo di paternità e comunque fino ad un anno di età del bambino.

È altresì vietato il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione, da parte del lavoratore o della lavoratrice, del congedo parentale o del congedo per malattia del bambino.

Convalida dimissioni

Il datore di lavoro che riceve la richiesta di dimissioni da una lavoratrice che si trovi in uno dei periodi di tutela indicati sopra, pertanto, informa il lavoratore o la lavoratrice che per rendere valide le dimissioni deve recarsi presso la Direzione Territoriale del lavoro a effettuare la convalida. Il rapporto di lavoro non si intende cessato finché l'avente diritto non abbia convalidato le proprie dimissioni.

N.B. La lavoratrice madre che si dimette dal lavoro ha diritto all'indennità di disoccupazione solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore di lavoro.

In questo caso il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo Naspi.

Procedura tradizionale

La lavoratrice ed il lavoratore che intendono rassegnare le dimissioni nel periodo cd. protetto devono preliminarmente notificare al datore di lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all'ultimo giorno di lavoro.

Successivamente la lavoratrice o il lavoratore si dovranno recare presso la sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro muniti di copia della lettera di dimissioni presentata al datore controfirmata per ricevuta da quest'ultimo, o corredata dalla copia della ricevuta di ritorno in caso di invio a mezzo raccomandata. Al servizio ispettivo spetta poi rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta del genitore, il provvedimento di convalida

che viene inviato al/alla dipendente ed al datore di lavoro, consentendo quindi a quest'ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro.

Procedura durante la pandemia

In conseguenza dello stato di emergenza sanitaria dovuto all'epidemia causata dal COVID-19, la procedura di convalida delle dimissioni ha subito una parziale modifica dal momento in cui non era possibile recarsi presso gli uffici dell'ITL competenti. E' stata quindi richiesta la compilazione di un modulo online disponibile sul sito dell'ispettorato, da inviare tramite e-mail ordinaria al servizio ispettivo competente. SI è trattato di una procedura a tutti gli effetti sostitutiva di quella in presenza.

Nuova procedura di convalida a distanza

Stante la cessazione dello stato di emergenza, è da oggi possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta attualmente disponibile online. Quest'ultimo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato per poter accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato.

Al modulo devono essere allegati:

- copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online)
- copia della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata

Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, deve, infine, essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica.

Mancata osservanza della procedura di convalida

Se dal colloquio con il dipendente emerge che la decisione non è genuina ma forzata dall'azienda, l'ITL conclude l'iter senza convalidare le dimissioni. Il dipendente potrà riprendere servizio e ricevere le somme perse sino alla data di rientro al lavoro.

In caso invece di mancata convalida delle dimissioni, le stesse sono nulle e non producono alcun effetto giuridico, anche se trasmesse con la ordinaria procedura telematica.

A cura della redazione

Lavoro e previdenza

Garante privacy

Posta aziendale: pari diritti a dipendenti e collaborator esterni

Il lavoratore deve essere sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale. Lo ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali, con l'ordinanza ingiunzione del 19 maggio 2022, tramite la quale ha irrogato una sanzione di 50.000 euro per la cattiva gestione di un account di posta aziendale.

Il Garante per la **protezione dei dati personali**, con l'ordinanza ingiunzione del 19 maggio 2022, ha affermato che il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale.

A seguito di un reclamo per la violazione di questo principio, è stato irrogata ad una società la sanzione di 50.000 euro per aver gestito l'account di posta aziendale di una collaboratrice esterna in violazione delle **norme sulla privacy**.

Fattispecie di violazione

La società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla dipendente l'accesso al suo account, utilizzato per le relazioni commerciali, account che risultava però ancora attivo.

La lavoratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.

L'interessata aveva provveduto a segnalare l'accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, senza alcun riscontro.

A seguito dell'accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell'Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell'istruttoria, l'Autorità ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della **casella di posta aziendale** a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un'agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.

Violazioni sanzionate

Numerose le violazioni contestate all'azienda:

- omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante
- inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati
- mancata documentazione del rilascio di un'idonea informative
- mancata risposta all'istanza dell'interessata
- inibizione del suo account aziendale.

Obblighi del datore di lavoro

L'azienda dovrà inoltre consentire alla lavoratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l'account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi. La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo e dovrà garantire un tempestivo riscontro all'esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un'idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l'utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.

A cura della redazione

Finanziamenti

Dal 23 maggio

Investimenti innovativi imprese agricole: come chiedere i contributi

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Al via dal 23 maggio 2022 le domande per i contributi per gli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese agricole. A disposizione 5 milioni di euro. Lo sportello resterà aperto fino al 23 giugno 2022, ma è rilevante l'ordine cronologico delle domande pervenute. La concessione delle agevolazioni avviene infatti sulla base di una procedura valutativa a sportello. Alla domanda di concessione non deve essere allegato alcun documento. Il progetto di investimento presentato deve essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli e/o alla commercializzazione di prodotti agricoli. L'agevolazione è riconosciuta entro il massimale di 20.000 euro a beneficiario.

Conto alla rovescia per i contributi per gli **investimenti innovativi delle piccole e medie imprese agricole**.

Dal **23 maggio 2022** (ore 10), le imprese interessate potranno **inviare le domande** di ammissione.

La trasmissione è possibile **fino al 23 giugno 2022**.

Ma l'**ordine cronologico** di presentazione delle istanze è **rilevante** ai fini dell'ammissione al contributo.

A disposizione 5 milioni di euro.

L'intervento agevolativo è disciplinato dal D.M. 30 luglio 2021, mentre le modalità e i termini per l'invio delle domande sono stati fissati dal Decreto direttoriale 2 maggio 2022, integrato con Decreto direttoriale 13 maggio 2022.

Chi può presentare domanda

Le domande di contributo possono essere presentate da **micro, piccole e medie imprese** attive nel settore della **produzione agricola primaria**, della **trasformazione** di prodotti agricoli e della **commercializzazione** di prodotti agricoli, regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di commercio territorialmente competente, con la sede legale o un'unità locale ubicata sul territorio nazionale.

Ai fini dell'ammissibilità, le imprese richiedenti devono:

- essere nel **pieno e libero esercizio** dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- **non essere** in condizioni tali da risultare impresa in **difficoltà**, così come individuata all'art. 2, punto 14, regolamento (UE) n. 702/2014;
- **non rientrare** tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono **escluse** le imprese:

- nei cui confronti sia stata applicata la **sanzione inter-**

dittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Progetti ammissibili

Possono essere presentati progetti di investimenti inerenti ad una, o entrambe, le seguenti attività:

- **trasformazione** di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - **commercializzazione** di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
- Sono invece **esclusi** gli **investimenti** inerenti alla **produzione agricola primaria**.

Attenzione

Le imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dovranno attivare il **codice ATECO** corrispondente all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Requisiti progetti

L'investimento deve:

- essere realizzato **successivamente** alla presentazione della domanda;
- essere ultimato **entro 12 mesi** dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- essere **mantenuto**, per **almeno 3 anni** dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l'unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, alla loro sostituzione;
- **prevedere spese ammissibili** di importo **inferiore a 5.000 euro**.

Spese ammissibili

Sono agevolabili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione per l'acquisto e l'installazione di:

- **beni materiali strumentali**, anche 4.0 di cui all'Allegato A della Legge n. 232/2016;
- **beni immateriali strumentali**, anche 4.0 di cui all'Allegato B della Legge n. 232/2016.

I **beni**, materiali e immateriali, **devono essere**:

- **strumentali** allo svolgimento dell'attività di impresa
- **nuovi** di fabbrica;
- **acquistati da terzi** che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- **utilizzati esclusivamente** presso la sede legale o l'unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione;

- caratterizzati da **autonomia funzionale**, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

Agevolazioni

Il **contributo** è concesso nella misura del:

- **40%** delle spese relative all'acquisto dei **beni** strumentali materiali o immateriali **4.0**, di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016;
- **30%** delle spese relative all'acquisto dei **beni** strumentali materiali o immateriali **"ordinari"**, diversi dai precedenti.

Le agevolazioni sono riconosciute nel **limite massimo di 20.000 euro per soggetto beneficiario**.

Come si presenta la domanda

La domanda di contributo (redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del 2 maggio 2022), **firmata digitalmente**, deve essere presentata al **Ministero dello Sviluppo Economico** esclusivamente e a pena di improcedibilità tramite la PEC, inviando il modulo di domanda, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo **PEC contributofia@pec.mise.gov.it**.

Le istanze possono essere trasmesse a partire **dalle ore 10:00:00 del 23 maggio 2022** ed **entro le ore 17:00:00 del 23 giugno 2022**.

Alla richiesta **non deve** essere allegato alcun documento.

Ciascuna impresa agricola può presentare **un'unica domanda** di concessione del contributo.

La presentazione di una ulteriore domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande implica la rinuncia alla precedente domanda.

Attenzione

La **concessione** delle agevolazioni avviene sulla base di una **procedura valutativa a sportello**. È quindi rilevante l'ordine cronologico di presentazione.

In sintesi

| | |
|----------------------|--|
| Soggetti beneficiari | Micro, piccole e medie imprese agricole, che presentino un progetto di investimento inerente alle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - trasformazione di prodotti agricoli; - commercializzazione di prodotti agricoli. |
|----------------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Spese ammissibili | Spese, di importo non inferiore a 5.000 euro, sostenute per l'acquisto e l'installazione di beni materiali e immateriali strumentali, anche 4.0. |
| Contributo | Contributo a fondo perduto pari al: - 30% per i beni strumentali, materiali o immateriali, "ordinari"; - 40% per i beni strumentali, materiali o immateriali, 4.0. |
| Presentazione domande | Esclusivamente e a pena di improcedibilità tramite posta elettronica certificata, inviando il modulo di domanda al seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it , a partire dalle ore 10:00:00 del 23 maggio 2022 ed entro le ore 17:00:00 del 23 giugno 2022. |
| Valutazione delle domande | Secondo l'ordine cronologico di presentazione. |
| Dotazione finanziaria | 5 milioni di euro. |

Finanziamenti

Dal MISE

R&S Puglia: sospeso lo sportello per esaurimento fondi

A seguito dell'esaurimento delle risorse per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori della regione Puglia, il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 20 maggio 2022, ha disposto, a partire dal 21 maggio 2022, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul relativo Accordo quadro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che, alle ore 18.00 della giornata del 20 maggio 2022, sono state presentate domande di agevolazione per il sostegno dei **progetti di ricerca e sviluppo** da realizzare nei territori della **regione Puglia** alle quali corrispondeva un fabbisogno finanziario che **ha esaurito** le risorse destinate con il citato Accordo quadro del 3 maggio 2022.

Il Ministero pertanto con decreto emanato il 20 maggio 2022, ha disposto, **a partire dal 21 maggio 2022**, la **sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione** a valere sul relativo Accordo quadro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 20/05/2022

Finanziamenti

Al MiTE

Gestione rifiuti e regimi EPR: entro il 1° giugno le comunicazioni sulle modifiche statutarie

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Con la riforma della gestione dei rifiuti allineata all'economia circolare, è stata riscritta la disciplina della EPR: la "responsabilità estesa del produttore" del prodotto. Le nuove regole sono entrate in vigore il 26 settembre 2020 e valgono per tutti i regimi di EPR istituiti da quel momento in poi. Adesso, è venuto il tempo anche per i soggetti sottoposti ai regimi di EPR istituiti prima del 26 settembre 2020 di comunicare al MiTE le modifiche statutarie conformi alla nuova disciplina UE sui rifiuti: la scadenza è il 1° giugno 2022. In tal modo si darà avvio al dialogo imprese-ministero che porterà al pieno adeguamento previsto per il 5 gennaio 2023.

Il **D.Lgs. n. 116/2020** ha riformato la **gestione dei rifiuti** orientandola verso l'economia circolare riscrivendo, in particolare, la disciplina della EPR, la "Responsabilità estesa del produttore" del prodotto (art. 178, D.Lgs. n. 152/2006) e introducendo un'apposita norma (l'art. 178-ter, D.Lgs. n. 152/2006) sui **requisiti generali minimi**, che superando la mera dichiarazione di principio della EPR mirano a fissare concretamente le modalità di funzionamento: le nuove regole sono entrate in vigore il 26 settembre 2020 e valendo quindi per tutti i regimi di EPR istituiti da quel momento in poi. È adesso venuto il tempo anche per i soggetti sottoposti ai regimi di EPR istituiti **prima del 26 settembre 2020** (entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020) di comunicare al MiTE le **modifiche statutarie conformi** alla nuova **disciplina Ue sui rifiuti**: la scadenza è il **1° giugno 2022**. In tal modo si darà avvio al dialogo imprese-ministero che porterà al pieno adeguamento previsto per il 5 gennaio 2023.

Riforma della gestione dei rifiuti

La rilevante riforma della gestione dei rifiuti operata dal D.Lgs. n. 116/2020 (una vera e propria rivoluzione) ha recepito le modifiche apportate a livello europeo con il pacchetto di misure sull'**economia circolare**, rispettivamente:

- dalla **direttiva (UE) 2018/851** alla **direttiva quadro** sui rifiuti **2008/98/CE**;
- dalla **direttiva (UE) 2018/852** alla **direttiva 1994/62/CE** sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

La maggior parte delle modifiche ha toccato il D.Lgs. n. 152/2006 (TU Ambiente).

In particolare, in tema di EPR, la Responsabilità estesa del produttore che almeno dal punto di vista delle previsioni occupa un ruolo centrale nella riforma dei rifiuti, il D.Lgs. n. 116/2020 ha:

- da un lato, **riscritto** la disciplina dettata dall'art. 178, D.Lgs. n. 152/2006, corredandola di regole sui **requisiti generali minimi** (il nuovo art. 178-ter del D.Lgs. n. 152/2006);

- dall'altro lato, ha **differito** l'**applicazione** di queste nuove regole per i **regimi di EPR** istituiti **prima del 26 settembre 2020** (entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020), indicando con precisione adempimenti (modifiche e obblighi di comunicazione al MiTE) e relative scadenze.

Non meno importante, le modifiche apportate dall'art. 3, D.Lgs. n. 116/2020 il quale, per quanto qui ci interessa, ha sostituito integralmente l'art. 237, D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo che "i sistemi collettivi già istituiti" si debbano conformare ai principi e criteri EPR di cui agli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio 2023. Un sistema normativo coerente e ben congegnato, che attende però ancora la emanazione dei decreti ministeriali per l'EPR delle singole filiere.

Responsabilità estesa del produttore e i requisiti minimi

L'art. 178-bis del TUA disciplina i **criteri** e le **modalità di attuazione** della "responsabilità estesa del produttore" (EPR) del prodotto (non produttore del rifiuto), inteso come qualsiasi **persona fisica o giuridica** che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.

La riscrittura operata dalla riforma del 2020 ha dato un particolare rilievo alla **preparazione** per il **riutilizzo** e al **riciclaggio** dei **rifiuti** oltre che all'attività di prevenzione e ha previsto l'istituzione, obbligatoria rispetto al testo previgente, dei **regimi di ERP** anche su **istanza di parte**, attraverso appositi decreti ministeriali (senza l'indicazione di una loro data di emanazione: per adesso sono stati pubblicati quelli sui PFU e sui RAEE) volti a individuare i singoli **regimi di EPR**, considerando l'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo. Tali DM avrebbero

dovuto rispettare i “requisiti generali minimi” individuati nel nuovo articolo 178-ter, appositamente introdotto dal D.Lgs. n. 116/2020.

Quest'ultima norma ha specificato una serie di obblighi (come la definizione chiara da parte dell'EPR dei ruoli e delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti, tutti espressamente individuati, o la definizione degli obiettivi di gestione dei rifiuti volti a conseguire gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di EPR), ha chiarito il funzionamento degli oneri gestionali (con norme relative alla ripartizione dei contributi che devono essere versati dai produttori, in relazione agli obblighi relativi al regime di EPR), ha posto a carico del MiTE la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla EPR.

Regimi di EPR: calendario delle scadenze

Il D.Lgs. n. 116/2020 si è preoccupato di dare più tempo alle imprese che avevano già istituito **regimi di EPR** prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

A tale fine, l'art. 6, D.Lgs. n. 116/2020 indica con precisione le date entro le quali devono essere espletati gli adempimenti da parte delle imprese per adeguare il “vecchio” regime già istituito di EPR alla nuova linea unionale volta a promuovere la transizione ecologica verso una economia più circolare prevedendo nell'art. 6, rubricato “disposizioni finali”, che:

- (comma 1) “I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo”, cioè **prima del 26 settembre 2020**, si conformino alle disposizioni del D.Lgs. n. 116/2020 in materia di EPR “**entro il 5 gennaio 2023**”;

- (comma 2) che tali soggetti (quelli del comma 1) **comunicano** al Ministero dell'Ambiente (che nel frattempo, è divenuto Ministero della Transizione Ecologica) le **modifiche statutarie** apportate entro il **1° giugno 2022**.

- (comma 2, secondo periodo) nei **sessanta giorni** successivi a questa comunicazione, il MiTE possa indicare le modifiche che devono essere apportate dai suddetti soggetti nei **trenta giorni successivi** alla comunicazione.

Leggi anche Economia circolare: cosa cambia nella gestione dei rifiuti per le imprese

Adeguamento d'ufficio in caso di ritardo od omissione

Se non ci si dovesse adeguare (“**In difetto di adeguamento**”) alle modifiche indicate al comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, l'art. 6, c. 3, D.Lgs. n. 116/2020 ha previ-

sto che il MiTE apporti **d'ufficio** le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2 (in caso di mancato adeguamento), ovvero alla trasmissione delle modifiche (in caso di nuove proposte non ritenute adeguate).

D'altro canto, l'art. 6, c. 4, prevede che “gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del MiTE delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3”: un'applicazione del principio del silenzio-assenso che, consentirà di ritenere approvato lo statuto qualora il Ministero rimanga silente.

EPR anche per i sistemi collettivi già istituiti

Con una sostituzione integrale del testo dell'art. 237, D.Lgs. n. 152/2006, operata dall'art. 3, c. 11, D.Lgs. n. 116/2020, è stato altresì previsto che “[comma 9] I sistemi collettivi già istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio 2023”.

Dalla lettura combinata di tutte queste norme ben si intende la volontà del legislatore di portare a regime, di adeguare i **modelli di EPR** entro il **5 gennaio 2023** per tutti i **sistemi obbligatori, consorzi e sistemi autonomi** (distinti a loro volta in individuali e collettivi). Bisognerà che tutti costoro debbano mettere in moto il meccanismo di adeguamento, comunicando entro il 1° giugno 2022 al MiTE le modifiche statutarie cosicché il Ministero nei sessanta successivi possa avere agio di richiedere le ulteriori modifiche da operare entro i trenta giorni successivi.

L'applicazione concreta della disciplina in tema di EPR consentirà di avere regole certe, un quadro omogeneo per sistemi dalle forme giuridiche tra loro diverse e che sino ad ora sono andate avanti secondo linee non sempre uniformi.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Decreto Energia: le novità della legge di conversione

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Approda nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Energia. Tra i principali correttivi approvati nel corso dell'iter parlamentare che entrano in vigore, l'estensione dei buoni carburanti a tutti i lavoratori del settore privato, compresi i dipendenti degli studi professionali, tutela retroattiva per i professionisti che avendo contratto il Covid non hanno rispettato le scadenze, l'allungamento dei termini per la fruizione del credito d'imposta rimanenze di magazzino, la sospensione fino al 16 novembre 2022 per i gestori di teatri e sale da concerto dei versamenti fiscali da aprile a giugno e la proroga dei termini per il pagamento degli avvisi bonari. Novità anche per il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi minori.

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20/05/2022 la legge n. 51/2022, di conversione del decreto Energia (D.L. n. 21/2022).

Nel corso dell'iter parlamentare sono stati introdotti diversi correttivi.

Leggi anche Decreto Energia: cosa cambia nella legge di conversione

Novità in ambito fiscale

Tra le novità in ambito fiscale che entrano in vigore con la **legge di conversione**:

- l'**estensione** a tutti i datori di lavoro privati, compresi i professionisti e gli studi professionali, della possibilità di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo **buoni benzina** o **titoli analoghi**, i quali, per l'anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell'art. 51, c. 3, TUIR (articolo 2);
- l'**allungamento** dei termini per la fruizione del **credito di imposta rimanenze di magazzino** (articolo 10-sexies). A seguito della modifica, il bonus è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione. Ante correzione, invece, il credito di imposta poteva essere compensato nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- la **tutela retroattiva** per i **professionisti** che avendo contratto il Covid non hanno rispettato le scadenze (articolo 12-bis). Con la disposizione, in particolare, si anticipa al 31 gennaio 2020, ossia dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, l'applicazione della disciplina che prevede la sospensione di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista per Covid.
- la **sospensione** fino al **16 novembre 2022** per i gestori di **teatri** e **sale** da concerto dei versamenti fiscali dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (articolo 22-bis);
- la **proroga** a **60 giorni** del termine per il pagamento degli **avvisi bonari** notificati fino al 31 agosto 2022 (articolo 37-quater).

Crediti d'imposta

Non sono state apportate modifiche, in sede di conversione in legge, ai diversi crediti di imposta previsti.

Confermato, quindi, il **credito d'imposta alle imprese turistico ricettive** di cui all'articolo 22 (articolo 22). Il benefico è pari al 50% dell'importo dell'IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021 e viene riconosciuto a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Per i crediti di imposta alle **imprese non energivore, gasivore e non gasivore**, le correzioni non arrivano dalla legge di conversione, ma dal decreto Aiuti (art. 2, D.L. n. 50/2022), che ha aumentato:

- dal 20 al **25%** il bonus per il gas naturale acquistato dalle imprese **diverse** da quelle gasivore ex articolo 4;
- dal 20% (aliquota fissata dall'articolo 5, comma 2) al **25%** il bonus per il gas naturale acquistato dalle imprese **gasivore** ex articolo 5, D.L. 17/2022;
- dal 12 al **15%** il bonus per l'energia elettrica acquistata dalle imprese **diverse** da quelle energivore ex articolo 3.

Nessuna modifica anche per il credito d'imposta a favore delle imprese agricole e della pesca per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 18. Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Occupazione suolo pubblico

Con la legge di conversione diventano definitive anche le **proroghe** fino al **30 settembre 2022**:

- delle autorizzazioni per l'**utilizzo temporaneo** di suolo pubblico concesse, durante l'emergenza epidemiologica, a esercizi di ristorazione o di somministra-

zione di pasti e bevande (articolo 10-ter);
- delle **procedure semplificate** per la presentazione telematica delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse (articolo 22-quater).

Superbonus 110% e bonus edilizi minori

L'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 produce effetti anche per il superbonus 110% e i bonus edilizi minori.

Viene **introdotto l'obbligo** dal **2023** ai fini del riconoscimento del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi contemplati dall'art. 121, c. 2, D.L. n. 34/2020, di affidare i lavori di importo superiore a **516.000 euro** ad imprese appaltatrici e subappaltatrici che risultino titolari della **certificazione SOA**, oppure, ma limitatamente al periodo 1° gennaio 2023-30 giugno 2023, almeno di un contratto sottoscritto per l'ottenimento del rilascio della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto. In quest'ultimo caso, ai fini della fruizione dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° luglio 2023, le imprese devono avere l'attestazione di qualificazione SOA.

Tale stretta **non si applica**:

- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
- ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 10-bis).

Si interviene sulla disposizione di cui all'art. 1, c. 43-bis, legge n. 234/202, che, per i lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali all'indicazione, nell'atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Viene specificato che tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70.000 euro e che l'obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall'allegato X al D.lgs. 81/2008 (articolo 23-bis).

Novità in materia di lavoro

Diventano efficaci anche le diverse novità in materia di lavoro, tra le quali:

- una **nuova prestazione dei Fondi di solidarietà bilaterali** per la "staffetta generazionale" (articolo 12-ter);
- la **proroga**, fino al **30 giugno 2024**, regime agevolato riferito alle missioni dei lavoratori somministrati (articolo 12-quinquies);

- le **comunicazioni** di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali (articolo 12-sexies).

Confermate invece le disposizioni relative:

- alle misure in materia di trattamenti di **integrazione salariale** (articolo 11);
- alla **decontribuzione** per l'assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi (articolo 12).

Garanzie fondo PMI

Entra in vigore anche la **proroga** del periodo di **preammortamento** per i prestiti garantiti dal Fondo PMI:

- di importo **non superiore a 30.000 euro** di cui all'art. 13, c. 1, lett. m), D.L. n. 23/2020. Per effetto della modifica, il rimborso della quota capitale non potrà iniziare prima di 30 mesi (anziché 24 mesi);
- di importo **superiore a 25.000 euro** di cui all'art. 13, c. 1, lett. p-bis), D.L. n. 23/2020. Per effetto della modifica, per i finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

Riferimenti normativi

Legge 20/05/2022, n. 51 (GU 20/05/2022, n.117)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.